

Università degli studi di Napoli “L’Orientale”

Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità del personale

Emanato con D.R. n.7 dell’11/01/2022 (affisso all’Albo prot. n. 515 Rep. N4 del 12/01/2022);

Titolo I – Fondo di Ateneo per la Premialità

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la Premialità di professori e ricercatori in regime di tempo pieno, del personale tecnico amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici (FAP) ai sensi dell’art. 9 legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni.

Art. 2 - Costituzione del FAP

- 1) Il FAP, a livello di Ateneo, è articolato in tre quote:
 - a) “**Quota docenti/ricercatori**”, alimentata:
 - i) con le risorse di cui all’art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240 (controvalore degli scatti stipendiali non attribuiti);
 - ii) con le risorse di cui all’art. 9, secondo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240 (ulteriori risorse assegnate dal MIUR sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dagli Atenei);
 - iii) con le risorse di cui all’art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative a professori, ricercatori (ripetizione compensi ricevuti per incarichi esterni senza preventiva autorizzazione);
 - iv) con le risorse appositamente stanziare dall’Ateneo ai sensi dell’art.1, comma 16 della legge 230/2005;
 - v) da una quota pari al 5% dell’ammontare del rimborso delle ore uomo del personale strutturato rendicontato sui progetti di ricerca, innovazione e internazionalizzazione, finanziati con fondi di derivazione europea, con esclusione del costo rendicontato del

personale reclutato ad hoc sul progetto;

vi) Con le risorse di cui all'art. 9, comma 4, del "Regolamento di ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e delle attività svolte con finanziamenti esterni".

b) **"Quota Personale Tecnico Amministrativo (PTA)"**, alimentata:

i) con le risorse di cui all'art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative personale tecnico/amministrativo (ripetizione compensi ricevuti per incarichi esterni senza preventiva autorizzazione);

ii) dalle apposite somme previste dal "Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività conto terzi e delle attività svolte con finanziamenti esterni";

iii) da una quota pari al 5% dell'ammontare del rimborso delle ore uomo del personale strutturato rendicontato sui progetti di ricerca, innovazione e internazionalizzazione, finanziati con fondi di derivazione europea, con esclusione del costo rendicontato del personale reclutato ad hoc sul progetto.

iv) dalle apposite somme previste dal "Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Master Universitari ed altre tipologie di corsi";

c) **"Quota incentivazione diretta"** rivolta al personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo e collaboratore ed esperto linguistico strutturato rendicontato sui progetti di ricerca, innovazione e internazionalizzazione, fino ad un massimo del 50% dell'ammontare delle ore uomo rendicontate. Nel calcolo di detta quota non si considera l'importo rappresentato dalle ore rendicontate di eventuale personale reclutato ad hoc sul progetto. Per il personale tecnico amministrativo e CEL, è limitata a progetti finanziati con fondi di derivazione europea.

2) La costituzione del FAP avviene con riferimento alle risorse afferenti all'annualità precedente il suo utilizzo e certificate nel Bilancio di esercizio.

Titolo II - Quota docenti e ricercatori (art. 2 c. 1 lettera a)

ART. 3 - Modalità di utilizzo della quota parte del Fondo

1) La quota del Fondo di cui al presente titolo è finalizzata ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori a tempo pieno in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifici incarichi, nonché in relazione ai risultati conseguiti in attività di didattica e di ricerca, e a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi.

2) Gli incarichi di cui al comma 1 devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio così come definiti dalla normativa vigente e dagli appositi regolamenti di Ateneo.

3) Gli incarichi relativi all'attività didattica non possono avere per oggetto affidamenti di corsi di insegnamento o attività didattiche integrative ex art. 23 L.240/10 o che siano già disciplinati

con apposito regolamento di Ateneo ed in particolare con il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Master Universitari ed altre tipologie di corsi”.

- 4) Le tipologie di incarichi attribuibili e relativi compensi sono definiti nell'allegato 1. Eventuali integrazioni di tipologia sono disposte dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore. In ogni caso i compensi previsti dal presente articolo devono essere congrui per il tipo di funzioni e incarichi attribuiti e per il periodo cui gli stessi fanno riferimento.
- 5) I compensi in relazione ai risultati conseguiti nell'attività di didattica e di ricerca sono attribuiti secondo le modalità previste con delibere degli organi di Ateneo.

ART. 4 - Modalità di conferimento degli incarichi

- 1) Gli incarichi di cui all'art. 3 commi 1 sono attribuiti dal Rettore, eventualmente anche su proposta di Direttori di Dipartimento. Le procedure per il conferimento degli incarichi sono presidiate dal competente ufficio definito con provvedimento del Direttore Generale.
- 2) Le proposte di incarico e i provvedimenti di attribuzione devono dettagliare il contenuto dell'incarico, individuare la copertura finanziaria e indicare tutti gli elementi utili per la verifica dei risultati.
- 3) Non possono essere affidati con le modalità di cui al presente Regolamento incarichi di natura professionale.

ART. 5 - Modalità di attribuzione dei compensi

- 1) In caso di incarichi di cui al precedente art. 3 commi 1, i compensi sono erogati, con Decreto Rettorale, previa istruttoria e verifica dell'effettiva copertura finanziaria e nulla osta del Direttore Generale. L'effettiva modalità di erogazione dei compensi viene disciplinata nel provvedimento di attribuzione dell'incarico.
- 2) Nel caso di compensi in relazione ai risultati conseguiti nell'attività di didattica e di ricerca, di cui al precedente art. 3, comma 3, i compensi sono erogati con provvedimento del Rettore.
- 3) Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.
- 4) La quota a carico del FAP deve garantire la copertura dei compensi lordi e di tutti gli oneri a carico dell'Ateneo.

Titolo III – Quota personale tecnico amministrativo

ART. 6 – Modalità di utilizzo della quota del Fondo destinata al PTA (art. 2 c.1 lett. b)

- 1) La quota parte del Fondo di cui al presente titolo è finalizzata ad incentivare la generalità del personale tecnico amministrativo per l'acquisizione di finanziamenti esterni, secondo il

principio in base al quale tutta l'organizzazione indirettamente contribuisce all'acquisizione di tali fondi.

- 2) La quota parte del fondo di cui al presente titolo confluisce nel Fondo per il Trattamento Accessorio ed è ripartita annualmente tra gli aventi diritto sulla base della valutazione della performance secondo i criteri individuati dalla contrattazione collettiva integrativa d'Ateneo.

Titolo IV – Quota incentivazione diretta

ART. 7 – Modalità di utilizzo della quota parte del Fondo

- 1) La quota parte del Fondo di cui al presente titolo è finalizzata ad incentivare il personale docente, ricercatore, tecnico, amministrativo e collaboratore ed esperto linguistico strutturato coinvolto direttamente nei progetti di ricerca, innovazione e internazionalizzazione.
- 2) L'individuazione del personale coinvolto viene proposta:
 - a) per il personale docente e ricercatore, congiuntamente dal responsabile del progetto e dal direttore della struttura;
 - b) per il personale tecnico amministrativo e collaboratore ed esperto linguistico, dal Direttore Generale, sentito il responsabile del progetto.
- 3) L'individuazione del personale coinvolto è approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera nella quale siano dettagliati il progetto, l'attività incentivata, l'ammontare dell'incentivo, le modalità e le tempistiche di pagamento, la copertura finanziaria.
- 4) La quota a carico del progetto deve garantire la copertura dei compensi lordi e di tutti gli oneri a carico dell'Ateneo.

ART. 8 – Modalità di pagamento dei compensi

1. I compensi di cui al presente titolo sono erogati a cura dell'Amministrazione Centrale all'esito di ciascuna fase di rendicontazione prevista dal progetto, previa istruttoria e verifica dell'effettiva copertura finanziaria di cui al comma 2) dell'art. 2). L'eventuale mancato riconoscimento in sede di verifica finale di tutto o parte dell'importo finanziato che comporti il venire meno della copertura, parziale o integrale, a carico del progetto determina il corrispondente recupero delle somme a carico dei soggetti percipienti.

Titolo V – Norme transitorie e finali ed entrata in vigore

ART. 9 - Norme transitorie e finali

- 1) Gli incarichi di cui all'art. 3 commi 1 e i compensi di cui all'art. 5, e la relativa copertura finanziaria, sono definiti all'allegato 1. Per i casi non previsti nell'allegato 1 spetta al Consiglio di Amministrazione definire eventuali ulteriori incarichi e compensi con provvedimento

motivato.

- 2) Per le attività svolte da docenti e ricercatori all'interno dei Progetti di Eccellenza, vinti dai Dipartimenti dell'Ateneo e di cui alla Legge n. 232/2016, possono essere attribuiti appositi compensi premiali previa verifica del rispetto dei principi previsti nel presente Regolamento e della coerenza con quanto precisato nel progetto approvato dal Ministero. Dell'esito di tale verifica dev'essere data esplicita evidenza nella delibera dipartimentale con la quale si propone la liquidazione dei relativi compensi, da disporsi con successivo provvedimento del Rettore. L'individuazione del personale da incentivare e la determinazione dei compensi vengono effettuate con le medesime modalità previste dal presente Regolamento. I compensi previsti dal presente comma devono essere congrui per il tipo di funzioni e incarichi attribuiti e per il periodo cui gli stessi fanno riferimento.
- 3) Il personale docente e ricercatore destinatario dell'incentivazione diretta può richiedere che essa sia erogata, in alternativa, sotto forma di fondi di ricerca coerenti con il progetto. Tali fondi dovranno essere utilizzati entro 12 mesi dalla conclusione del progetto ed al termine di tale periodo saranno incamerati al Bilancio di Ateneo.
- 4) Il compenso ricevuto ai sensi del presente regolamento, congiuntamente a quelli percepiti ai sensi del "Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività conto terzi e delle attività svolte con finanziamenti esterni" non possono essere superiori al 40% della retribuzione annuale lorda. La parte eccedente sarà versata in funzione della specifica appartenenza ai rispettivi profili professionali alla "Quota docenti/ricercatori" o alla "Quota PTA"
- 5) Il presente Regolamento, in prima applicazione, previa verifica del rispetto dei principi in esso contenuti, produce i suoi effetti dal 01/01/2021.

ART. 10 – Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Allegato 1 - Incarichi e compensi

Tipologia incarichi	Importo (Costo Ateneo)	Budget di riferimento
Delegati del Rettore*	10 % indennità Rettore	n.a
Coordinatori Corso di Studio	10 % indennità Rettore	n.a
Presidente del Presidio di Qualità di Ateneo	10 % indennità Rettore	n.a
Presidente della Commissione Paritetica	10 % indennità Rettore	n.a
Coordinatore o proponente unico di progetto europeo o internazionale di ricerca e innovazione o istruzione e formazione	5 % sul valore della convenzione con un importo massimo per anno della convenzione pari a € 10.000	Budget di progetto
Coordinamento e progettazione Master	10 % entrate complessive In ogni caso, l'importo non potrà superare il limite di € 10.000 per i Master Universitari	Budget Master
Responsabile convenzione per attività di ricerca finanziata da terzi (ove non classificabile come attività conto terzi)	5 % sul valore della convenzione con un importo massimo per anno della convenzione pari a € 10.000	Budget Convenzione
Responsabile convenzione per attività di didattica finanziata da terzi (ove non classificabile come attività conto terzi)	5 % sul valore della convenzione con un importo massimo per anno della convenzione pari a € 10.000	Budget Convenzione
Incarichi didattici su progetti finanziati da bandi e/o convenzioni nazionali o internazionali	Compenso orario previsto dal bando/convenzione e, dove non previsto, secondo quanto previsto dal regolamento sugli incarichi di insegnamento ex Art. 23 della legge 240/2010	Budget progetto

*Solo per deleghe che prevedano indennità

**Nel caso in cui una o una docente avesse più ruoli che prevedano indennità deve optare per una sola